



Comune di Milano

nella persona del Sindaco
dott. Giuseppe Sala

Assessore alla Rigenerazione Urbana
arch. Giancarlo Tancredi

E p.c.

Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità di genere
dott.ssa Elena Lattuada

Presidente del Consiglio Comunale
dott.ssa Elena Buscemi

Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili
dott.ssa Diana De Marchi

Oggetto: invio parere legale a firma dell'Avv Prof.ssa Marilisa D'Amico e della Dott.ssa Cecilia Siccardi in merito all'attuale composizione della Commissione Paesaggio 2021-2024 del Comune di Milano

Gentile Sig. Sindaco, gentile Arch. Tancredi,

sono passati quasi due mesi dal 10 gennaio, il primo invio della nostra lettera a Voi indirizzata con oggetto *“Richiesta di modifica dell'attuale composizione della Commissione Paesaggio (2021-2024) garantendo la parità di genere così come imposto dallo Statuto comunale e coerentemente ai principi costituzionali”* a oggi sottoscritta da più di mille e cento persone e personalità del mondo dell'urbanistica, dell'architettura, giuridico, della politica, così come da più di quaranta associazioni da tutta Italia, di cui molte studentesche della città di Milano, e constatiamo, con dispiacere, di non aver ricevuto ancora risposta.

A seguito della nostra segnalazione, abbiamo apprezzato l'apertura al confronto e l'impegno per l'approvazione dell'ordine del giorno messo in campo dal Consiglio Comunale, su guida e spinta di Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità ed Elena Lattuada, delegata del Sindaco alle Pari Opportunità, che ricevono la presente per conoscenza e che ringraziamo insieme a tutte le firmatarie e i firmatari.

Eppure, dopo oltre due mesi la Commissione Paesaggio della nostra città - che ha avviato le sue attività - rimane composta da **10 uomini e 1 sola donna** e non è stato dato atto di un impegno concreto dell'amministrazione a intervenire per modificarne il prima possibile la composizione.

La nostra campagna si chiama “Sai che puoi?” ed è un nome scelto per rivolgere una domanda in primo luogo alla cittadinanza, volta ad aumentare la consapevolezza delle molteplici opportunità di collaborazione con l’Amministrazione che la città offre e/o che la legge prevede. Ma è rivolta anche alla classe politica, per rafforzare la conoscenza delle possibilità che le politiche, il diritto e gli strumenti amministrativi offrono per rendere effettiva, oggi, la concretizzazione di una società più giusta, dove le disuguaglianze - sociali, economiche, ambientali, di genere - diminuiscono invece che aumentare. Con questo spirito, alleghiamo alla presente un parere legale che abbiamo chiesto all’ Avv. Prof.ssa Marilisa D’Amico, Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano dell’Università degli Studi di Milano, redatto insieme alla Dott.ssa Cecilia Siccardi, Ricercatrice in Diritto Costituzionale e Docente di Diritto Antidiscriminatorio dell’Università degli studi di Milano

Come potrete leggere due sono gli elementi centrali che emergono rispetto all’attuale composizione della Commissione Paesaggio 2021-2024: **l’illegittimità per violazione diretta della Costituzione e l’illegittimità del procedimento concorsuale in quanto difforme alla disciplina legislativa regionale (L. R. n. 12/2005) e al Regolamento Edilizio (artt. 48 e 49 R.E.), che attribuiscono al Sindaco un potere discrezionale di nomina dei membri della Commissione Paesaggio.**

Non è questa la sede dove affrontare la questione se l’amministrazione comunale debba procedere alla modifica della Commissione Paesaggio. Piuttosto, riteniamo che il parere chiarisca che - in presenza di volontà politica - l’amministrazione possa farlo, procedendo all’annullamento in autotutela (ex art. 21 nonies l. n. 241/1990).

Se alla base dell’agire politico di questa Amministrazione da voi guidata vi anche è la consapevolezza che le disuguaglianze che affliggono la nostra società - quali i divari di genere - vadano superati ora, e non “la prossima volta”, vi chiediamo con forza di agire in tal senso, rafforzando così la centralità della Politica. Siamo infatti convinte e convinti che debba essere la Politica a dare l’esempio tracciando una rotta che guidi il cambiamento senza invece attendere di sanzioni dai tribunali amministrativi o indicazioni da sentenze di altro ordine.

Saremo fiere e fieri della *nostra* amministrazione comunale se sarà capace di dare un segno forte, perché desideriamo che Milano continui a essere il faro progressista dei diritti per tutte e tutti. Viceversa, constateremmo con rammarico l’inversione di una rotta che sembrava tracciata e proseguiamo con vigore nel nostro impegno per Milano.

Rinnovando la nostra disponibilità alla collaborazione, vi salutiamo cordialmente.

Milano, 7 marzo 2022

Per il gruppo di lavoro #ventaglorioso della campagna “Sai che puoi?”


Ana Victoria Arruabarrena, Paola Bonini, Elena Carta, Michela Cella



Per il Comitato Colibrì (CF 97897700155) promotore della campagna “Sai che puoi?”

Il presidente

Tommaso Goisis



Oggetto: Parere in merito ai quesiti posti in data 9.2.2022 dal Comitato Colibrì in relazione alla nomina della Commissione per il Paesaggio 2021-2024 del Comune di Milano

A. I quesiti

Si formula il seguente parere in merito ai quesiti posti in data 9.2.2022 dal Comitato Colibrì in relazione alla nomina della Commissione per il Paesaggio 2021-2024 del Comune di Milano. Per maggiore chiarezza si riportano di seguito i quesiti formulati.

1. È corretto affermare che il principio costituzionale di democrazia paritaria tra uomini e donne (cui lo Statuto del Comune di Milano si rifà con l'art. 5 Statuto) - impone con valenza immediatamente precettiva che in ogni caso di nomina di organi istituzionali i criteri di competenza professionale vadano cumulati e soppesati congiuntamente al principio di parità di genere?
2. Nel caso di specie della Commissione Paesaggio può affermarsi l'avvenuta violazione del principio costituzionale di democrazia paritaria e della norma statutaria sulla parità di genere da parte del Comune di Milano con un obbligo per l'amministrazione di agire in autotutela?
3. Può allargarsi questo discorso anche a altri organi non elettivi comunali in modo che un caso come quello di questa nomina Commissione Paesaggio così palesemente sbilanciata non si ripeta?

B. Sul quadro normativo. Sull'avviso per la presentazione delle candidature. Sul procedimento amministrativo di nomina della Commissione Paesaggio.

Al fine di rispondere ai quesiti appare necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Commissione Paesaggio è disciplinata dalla **Legge della Regione Lombardia n. 12 del 2015**, la quale attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative riguardanti l'istituzione e la disciplina di *“una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale”*.

Il Comune di Milano, in attuazione della suddetta normativa regionale, ha disciplinato nel dettaglio nel **Regolamento edilizio** (d'ora in avanti R.E.) la Commissione per il Paesaggio; più specificatamente il Capo I del Titolo III del R.E. individua le competenze, la composizione, la durata e le regole sul funzionamento.

La Commissione Paesaggio è qualificata come *“l'organo tecnico-consultivo del Comune, che esprime pareri obbligatori, non vincolanti – salvo diversa disposizione di legge - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e nelle altre materie disciplinate dal regolamento edilizio”* (art. 48 Reg. Edilizio).

Quanto alla composizione, l'art. 49 del R.E. precisa che *“la Commissione è composta da 11 (undici) soggetti esterni all'ente, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”* (art. 49, 1° comma, R.E.). I componenti della Commissione, i quali devono essere in possesso di particolari requisiti (diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica), vengono individuati sulla *“base di appositi bandi, rivolti agli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, alle Università, alle Soprintendenze, alle Associazioni, ai Consiglieri Comunali o ad altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del Territorio che l'Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di essere invitati. I membri della Commissione sono nominati dal Sindaco, previa comparazione dei curricula. I curricula dei membri prescelti vengono pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune di Milano”* (art. 49, 2° comma, R.E.).

La disposizione prevede altresì che *“il Sindaco, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente. Il Presidente della Commissione dev'essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici”* (art. 49, 3° comma, R.E.).

In asserita applicazione del suddetto quadro normativo, e specificatamente dell'art. 49, 2° comma, R.E., il Comune di Milano ha adottato in data 21.10.2021 l'**“Avviso per la presentazione delle candidature** per la nomina dei componenti della commissione comunale per il paesaggio per il triennio 2021-2024” rivolto a Ordini, Collegi, Associazioni Professionali, Università, Soprintendenze Associazioni, Consiglieri comunali o altri organismi.

Tale avviso era strutturato, in sintesi, nel modo seguente:

i) disciplina della proposta da parte dei suddetti Enti di una o più candidature (fino a un massimo di 4) di soggetti aventi i requisiti professionali di cui all'Allegato A della delibera G.R. 22.2.2021 n. XI/4348. L'avviso prevede specificatamente che **“la lista dei candidati non può essere composta da persone dello stesso genere, in ogni lista nessuno dei due generi può superare i ¾ dei candidati”**;

ii) disciplina delle “modalità di presentazione delle candidature” (termine: 9.11.2021);

iii) disciplina delle “modalità di selezione delle candidature”; più specificatamente l'avviso prevede: a) la istituzione di una Commissione giudicatrice (nominata con determina dirigenziale); b) una valutazione dei curricula da parte della Commissione secondo un metodo comparativo; c) la predeterminazione dei criteri valutativi secondo una specifica tabella di attribuzione dei punteggi (0-100); d) la redazione di una graduatoria di merito; e) il potere di nomina da parte del Sindaco.

A seguito del suddetto avviso è stata pubblicata la **graduatoria finale** con determina dirigenziale n. 11962 del 22.12.2021.

In tale graduatoria risultano occupare le prime 11 posizioni dieci uomini e una donna.

Il Sindaco di Milano ha quindi **nominato** con provvedimento sindacale n. 696968 del 21.12.2021 i candidati collocatisi in graduatoria nelle posizioni 1°-11°.

C. Sulla illegittimità del provvedimento di nomina e della graduatoria. Sulla illegittimità derivata del provvedimento di nomina e della graduatoria per illegittimità dell'Avviso. Sulla violazione diretta della Costituzione *sub specie* degli artt. 3, 51, 97 Cost. Sulla violazione di legge *sub specie* della L.R. n. 12/2005, nonché del R.E. del Comune di Milano. Sulla violazione altresì dell'art. 5, 4° comma, dello Statuto del Comune di Milano.

Il provvedimento del Sindaco, nella parte in cui nomina 10 uomini e 1 donna, ai fini della composizione della Commissione Paesaggio, e con esso la graduatoria, appaiono palesemente illegittimi sotto molteplici profili.

1) In primo luogo deve essere rilevato che **il provvedimento di nomina (e la stessa graduatoria) è viziato perché conforme all'Avviso**, esso illegittimo in via autonoma.

La illegittimità dell'Avviso è ravvisabile nella parte in cui struttura il procedimento di nomina dei membri della Commissione Paesaggio come un procedimento selettivo o concorsuale, in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla disciplina legislativa regionale (L.R. n. 12/2005) e a quanto previsto dal R.E., posto che quest'ultimo (a cui la legge regionale rinvia) attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei membri della Commissione Paesaggio, a seguito di una mera valutazione dei curricula.

In altre parole il R.E. legittima un potere di nomina discrezionale, al di fuori di una procedura comparativa propria e quindi della previsione di una Commissione giudicatrice; tale assunto è confermato dalla previsione espressa all'art. 49, 3° comma R.E. di un penetrante potere di nomina del Presidente da parte del Sindaco (diversamente, in seno a una procedura comparativa, non configurabile).

In questa logica può dirsi che l'Avviso, trasformando il procedimento di nomina da un procedimento a nomina fiduciaria in un procedimento selettivo o concorsuale, si risolve nella violazione strutturale del principio costituzionale di parità di genere (come concretizzatosi nel caso di specie) e quindi nella neutralizzazione del potere di nomina del Sindaco quale strumento di attuazione di tale principio, posto che nella discrezionalità di esso il Sindaco avrebbe dovuto nominare 5 o 6 donne.

La procedura di valutazione dei curricula avrebbe infatti dovuto essere necessariamente bilanciata con il principio costituzionale di parità di genere, il quale vincola il Sindaco nelle nomine degli organi non elettivi come meglio si argomenterà **sub 2)**.

2) In ogni caso sia l'avviso che il provvedimento di nomina si risolvono **in una palese violazione diretta della Costituzione**, con particolare riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

2.1. Anzitutto, si ritiene violato l'art. 51 della Costituzione, il quale prevede il principio di parità di accesso ai pubblici uffici, quale specificazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Tale principio è stato consacrato per la prima volta dalla Corte costituzionale nella storica sentenza n. 33 del 1960, che ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto di accesso delle donne ai pubblici uffici.

Da allora, l'evoluzione normativa in materia è stata imponente ed è culminata con l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2003, la quale ha aggiunto, all'art. 51 della

Costituzione, in relazione all'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici, l'inciso *“a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”*. Anche grazie alla riforma costituzionale è possibile affermare, senza alcun dubbio, che oggi *“il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi”* (C. cost. sent. n. 4 del 2010).

Inoltre, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che il principio costituzionale di cui all'art. 51 Cost. ha, come ogni altro principio costituzionale, contenuto precettivo e deve applicarsi, indipendentemente dalla sua concreta attuazione per via legislativa.

In tale contesto, la Corte costituzionale ha precisato, seppur in riferimento alle nomine degli assessori regionali, che il principio di parità di cui all'art. 51 della Costituzione, vincola *“gli spazi della discrezionalità politica che trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo”* (C. cost. sent. n. 81 del 2012).

L'immediata precettività del principio costituzionale di parità è stata ribadita dai giudici amministrativi riguardo alle nomine negli organi non elettivi degli Enti locali. Ben prima che fossero introdotti obblighi legislativi in materia (cfr. ad esempio L. n. 56 del 2014 che ha introdotto una proporzione di genere negli organi di governo dei Comuni con più di 3000 abitanti; L. n. 120 del 2011 che ha imposto una quota di genere nei C.d.A. delle società partecipate), i giudici amministrativi hanno ritenuto illegittime giunte squilibrate in termini di genere (*ex multis* Tar Puglia, sez. III, ord. 12 settembre 2008, n. 474), nonché nomine in enti partecipati in violazione del principio di parità (Tar Brescia, Sez II, 15.10.2010, n. 47).

I principi espressi dalla giurisprudenza appena richiamata sono stati poi codificati per via normativa con riguardo agli organi elettivi, di governo e non elettivi degli Enti Locali per mano della legge n. 215 del 2012, cui ha poi fatto seguito la legge n. 56 del 2014, la c.d. legge del Rio, in riferimento alle città metropolitane. Riguardo al tema che qui interessa, è importante sottolineare che grazie alla legge n. 215 del 2012, intervenuta sul testo dell'art. 6 del T.U.E.L., gli Statuti Comunali non devono limitarsi a promuovere (come originariamente previsto) ma devono **garantire** *“la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”*.

Di conseguenza, coerentemente al contesto costituzionale e normativo appena riportato, l'art. 5, 4° comma dello Statuto del Comune di Milano prevede che “negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti deve essere garantito l'equilibrio di genere”.

Tale norma statutaria, la quale non rappresenta altro che un riflesso del principio costituzionale di parità di genere di cui all'art. 51 Cost., impone al Sindaco di garantire un'equilibrata presenza di entrambi i generi nelle nomine degli organi non elettivi, a prescindere dall'indicazione di “quote” per via legislativa o regolamentare.

Posto che i componenti della **Commissione per il Paesaggio** sono nominati dal Sindaco, è possibile qualificare la Commissione per il Paesaggio nell'**ambito degli “organi non elettivi”** individuati dalla norma statutaria appena citata e **subordinati al vincolo dell'equilibrio di genere.**

Così chiarito il quadro costituzionale e statutario di riferimento, è necessario soffermarsi su alcuni aspetti che caratterizzano in modo specifico la **composizione**, la **natura** e la **nomina** di tale Commissione.

2.1.1. Si potrebbe sostenere che, non essendo previsto per via normativa o regolamentare il rispetto di una quota di genere nella **composizione** della Commissione Paesaggio, come previsto in relazione ad altri organi (si pensi alle giunte o alle società partecipate), ai fini del rispetto del principio di parità di genere sia sufficiente la presenza di una donna .

Se è pur vero che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che, in assenza di una precisa disposizione di legge, il giudice non può determinare “arbitrariamente” ed “estemporaneamente” il numero minimo dei componenti di ciascun sesso (Cons. st. n. 3144 del 2014), lo stesso Consiglio ha tuttavia esplicitamente affermato che “**equilibrio di genere**” – termine al quale fa riferimento l’art. 5, 4° comma dello Statuto del Comune di Milano - significa “**evitare l’irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all’altro**” (Cons. st., sent. 93 del 2015).

È evidente che un organo, come la Commissione per il Paesaggio, composto da 10 uomini e 1 donna non può che essere caratterizzato dall’irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all’altro e potrà dunque essere sanzionato dalla giurisprudenza amministrativa.

2.1.2. In secondo luogo, in relazione alla **natura** della Commissione, si potrebbe sostenere che - a differenza della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata che concerne nomine di organi di governo - la Commissione Paesaggio è qualificata dallo stesso R.E. quale “**organo tecnico**” e quindi in quanto tale soggetto al solo criterio della più alta competenza professionale.

Tale diversa definizione non consente tuttavia di sviare in alcun modo dal vincolo della parità di genere imposto dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale.

Indipendentemente dalla natura tecnica dell’organo, la Commissione del Comune di Milano per il Paesaggio è infatti un “**ufficio pubblico**” sottoposto al principio di cui all’art. 51 della Costituzione ed è un “organo non elettivo” di nomina sindacale subordinato al rispetto dell’equilibrio di genere, di cui all’art. 5, 4° comma dello Statuto del Comune di Milano.

A dimostrazione di quanto appena affermato, è possibile richiamare la normativa statale, meramente ricognitiva dei suddetti principi costituzionali, relativa alla composizione delle commissioni di concorso, le quali, come il caso in esame, sono organi tecnici; tale normativa prevede espressamente, infatti, che una quota dei membri della commissione sia composta da donne (art. 57, dlgs. n. 165 del 2001).

2.1.3. In terzo luogo, si potrebbe evidenziare come a differenza delle nomine negli organi di governo oggetto della giurisprudenza amministrativa anzidetta, le **nomine** della Commissione per il Paesaggio devono avvenire ai sensi del R.E. “**previa valutazione dei curricula**” (art. 49, 2° comma R.E.).

Al riguardo tuttavia va rilevato innanzitutto che tale constatazione non muta in alcun modo la qualifica della Commissione per Paesaggio quale “organo non elettivo” di nomina sindacale e pertanto sottoposto al vincolo dell’equilibrio di genere, di cui all’art. 5, 4° comma dello Statuto e 51 della Costituzione.

La norma del R.E. che impone la “previa **valutazione dei curricula**” è sicuramente meritevole e coerente con il principio di efficienza e buon andamento dell’amministrazione, sul quale si tornerà a breve (*sub 2.2.*), ma **non può in alcun modo operare nel senso di svilire o annullare l’obbligo costituzionale che vincola il Sindaco al rispetto della parità di genere** nelle nomine degli organi non elettivi.

La norma prevista dal R.E. di “previa valutazione dei curricula” non è in sé contraria al rispetto della parità di genere, ma lo è stata **la specifica procedura selettiva** messa in atto per le nomine della Commissione per Paesaggio 2021-2023, la quale, come ampiamente argomentato **sub 1)**, **ha di fatto neutralizzato il potere di nomina del Sindaco e pertanto aggirato l’obbligo costituzionale della garanzia della parità di genere.**

In altri termini, la previa valutazione dei curricula, come richiesta dal R.E., avrebbe dovuto essere modulata in modo tale da consentire al Sindaco di provvedere a nomine compatibili con l’art. 51 della Costituzione e l’art. 5, 4° comma dello Statuto Comunale.

In questo senso peraltro si muoveva la prassi amministrativa relativa alla nomina della Commissione Paesaggio negli scorsi mandati. Infatti nel procedimento di nomina precedente, il Comune di Milano non aveva attivato né un procedimento selettivo, né nominato una Commissione giudicatrice. Permanendo in capo al Sindaco un margine di discrezionalità, in tale occasione il potere di nomina del Sindaco nel rispetto dell’equilibrio di genere non è stato neutralizzato. E infatti degli 11 componenti della Commissione, 4 erano le donne nominate.

Inoltre, il bilanciamento tra la procedura valutativa dei curricula e il principio di parità di genere è previsto dalle norme riguardanti le nomine di altri organi sottoposti al vincolo della parità di genere di cui all’art. 5, 4° comma dello Statuto. È il caso dei rappresentanti negli enti esterni e partecipati dal Comune di Milano, la cui nomina avviene, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto del Comune di Milano, a seguito dell’esame da parte di una Commissione delle candidature, nel rispetto dell’equilibrio di genere, di cui all’art. 5 - comma 4, dello Statuto (cfr. 8° comma). La necessaria compensazione tra la procedura di valutazione delle candidature e il rispetto del principio di parità di genere è ulteriormente dimostrata dal “Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate” del Comune di Milano, il quale prevede norme dettagliate per l’esame dei curricula da parte della Commissione, nonché una norma specifica, l’art. 9, dedicata al “rispetto della parità di genere della parità di genere”.

La procedura di valutazione dei curricula messa in atto al fine di nominare i membri della Commissione Paesaggio avrebbe quindi dovuto tener in conto l’obiettivo dell’equilibrio di genere, imposto dall’art. 5, 4° comma dello Stato e dalla Costituzione, al fine di non incorrere in un vizio di legittimità.

2.3. Infine, l’avviso e il provvedimento di nomina violano **il principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione.**

Infatti, solo organi collegiali la cui composizione è equilibrata in termini di genere, come acclarato dalla letteratura internazionale, sono idonei a garantire il buon funzionamento non solo dello stesso organo, ma anche dell’intera amministrazione che rappresentano. È superfluo far notare che organi collegiali, anche di carattere tecnico-consultivo, che escludono (totalmente o quasi totalmente) uno dei due sessi, escludono il punto di vista di metà della società e non potranno mai rappresentarne efficacemente interessi e istanze. Tale circostanza è

ancora più grave se si pensa che la Commissione Paesaggio ha funzioni che impattano notevolmente sugli spazi della città, vissuti da sia da uomini, sia da donne e che pertanto dovrebbe essere in grado di coglierne le differenti esigenze.

La quasi totale esclusione del punto di vista femminile dalla Commissione Paesaggio risulta tanto più irragionevole alla luce dei fondi del Next generation EU e del corrispondente nazionale **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, di cui godrà l'amministrazione e che dovranno essere gestiti alla luce **dell'obiettivo trasversale e prioritario della parità di genere**.

Si badi che simili ragionamenti non si esauriscono in meri esercizi teorici, ma trovano ampio riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa, che potrà sanzionare i provvedimenti contestati anche in violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, **l'art. 97 Cost. "presuppone ai fini di un'ottimale gestione della cosa pubblica, la possibilità per l'amministrazione di avvalersi anche delle sensibilità, dei valori e delle capacità decisionali peculiari del mondo femminile. Ed anche al fine di consentire a tutti, uomini e donne, di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, Cost."** (TAR Sardegna, n.864 del 2011).

Ancora organi squilibrati in termini di genere *"risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato"* (Tar Lazio, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673).

Infine, con l'ordinanza n. 4294 del 2021, il Consiglio di Stato ha affermato limpidamente che l'esclusione delle donne dalla vita pubblica produce *"un vulnus che coinvolge, in un certo qual modo, anche il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione"* (Cons. St., Sez. III, n. 4294 del 2021).

Tutto ciò considerato, dunque, la procedura selettiva messa in atto per la nomina della Commissione per il Paesaggio non ha paradossalmente rappresentato un *"meccanismo strumentale di rispetto del canone di efficienza dell'amministrazione"* (ex multis C. cost. 194 del 2002 e C. cost. 373 del 2002), ma, al contrario, **comportando lo svilimento del principio di parità di genere, rischia di compromettere il buon andamento dell'organo, in violazione dell'art. 97 Cost.**

Tale principio avrebbe dovuto, al contrario, essere assicurato mediante l'adozione di una procedura che consentisse al Sindaco di nominare la Commissione per il Paesaggio in modo equilibrato rispetto al genere.

Tutto ciò considerato, i provvedimenti sopra indicati sono manifestamente illegittimi per violazione diretta della Costituzione.

Ai quesiti posti dal Comitato Colibrì si dà quindi in conclusione risposta ampiamente positiva.


D. Sui rimedi esperibili

L'invalidità dell'avviso e del provvedimento di nomina della Commissione Paesaggio legittima i soggetti lesi a impugnare i suddetti provvedimenti amministrativi in sede giurisdizionale

innanzi al TAR Lombardia (a questo fine si segnala l'imminente scadenza dei termini processuali) o in sede di ricorso straordinario.

In ogni caso, sulla base delle ragioni sopra ricostruite, l'Amministrazione potrà valutare di avviare il procedimento di annullamento in autotutela *ex art. 21 nonies* l. n. 241/1990 così da scongiurare la persistente violazione dei principi costituzionali.

Marilisa D'Amico,
Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale
nell'Università degli Studi di Milano



Cecilia Siccardi,
Ricercatrice in Diritto costituzionale
nell'Università degli Studi di Milano

